

FEDERAZIONE ITALIANA DAMA

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

In persona del dott. Luigi MOLINARO, assistito dal Giudice Sportivo Nazionale supplente: dott. Flavio Colleselli, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

relativa alla segnalazione fatta pervenire dal Direttore di Gara del 39° G.P. Città di Parma, che si è svolto a Parma il 07.05.2023, sig. Stefano Iacono

IN FATTO

Con la succitata segnalazione si portava a conoscenza di questo Giudice che “si segnala il grave comportamento scorretto e antisportivo del tesserato sig. Verando Ovi, il quale nel corso del secondo turno contro Nathan Censi, di 11 anni, ha tenuto un comportamento aggressivo con l’intento di mettere in soggezione l’avversario fino a indurlo in errore per poi a fine gara urlargli in faccia “*Ti sta Bene*”. I genitori e altri testimoni dichiarano che a fine partita Ovi avrebbe sputato contro l’avversario. Nella parte finale della partita era presente l’arbitro sig. Cortesi (stava contando le mosse), il quale conferma l’atteggiamento aggressivo di Ovi e la frase “*Ti sta bene*” urlata da questi contro l’avversario, ma non ha visto lo sputo di Ovi. La mia opinione è che lo sputo non sia stato un atto deliberato ma una conseguenza del tono di voce eccessivo. Il bambino era in evidente stato di choc e stava piangendo a dirotto”.

MOTIVO DELLA DECISIONE

Sulla base della segnalazione pervenuta, considerato il comportamento del sig. Verando Ovi testimoniato dal Direttore di gara e dall’arbitro sig. Cortesi, sussistono le basi per sanzionare la condotta del sig. Verando Ovi in quanto ha manifestato un atteggiamento antisportivo e aggressivo nei confronti dell’avversario.

Non lascia dubbi la segnalazione sul tono e tenore delle parole pronunciate nella circostanza che fanno ravvisare la violazione degli art. 2.3.1 e 2.4.10 del Regolamento Ufficiale delle Competizioni della F.I.D. e dell’artt. 5, secondo periodo del Codice di Comportamento Sportivo

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando, infligge al tesserato sig. Verando Ovi, la SQUALIFICA di mesi 3 (tre) da ogni competizione, e in caso di reiterazioni di simili condotte si provvederà al DEFERIMENTO al Procuratore Federale.

Ufficio del G.S.N. 17.05.2023

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Dott. Luigi MOLINARO

Il Segretario provvederà al seguito di competenza ai sensi dell’art. 14, comma 3 R.G.D.